

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 agosto 2009, n. 75

Costituzione della Comunità montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea "Valli Grana e Maira" e nomina dei Commissari (artt. 5 e 57 bis l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2008).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 – Testo Unico delle leggi sulla montagna);

Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 19/2008;

Dato atto che con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009, il Consiglio regionale ha provveduto, entro i termini di cui all'articolo 34, comma 1, della l.r. 19/2008, al riordino territoriale delle Comunità montane, individuando le zone omogenee della Regione Piemonte;

Visto l'articolo 42 della l.r. 19/2008, in ordine all'entrata in vigore delle norme di riordino;

Visti l'articolo 39, comma 1, della l.r. 19/2008 e l'articolo 5 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2008;

Rilevato che la Comunità montana in via di costituzione tra i Comuni della zona omogenea "Valli Grana e Maira", delimitata nei provvedimenti consiliari prima richiamati, risulta dall'aggregazione delle Comunità montane Valle Grana e Valle Maira, di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, come emerge dal raffronto tra i Comuni facenti parte degli enti interessati;

Dato atto che, pertanto, alla fattispecie si rendono applicabili le disposizioni dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008, che prevedono, per tale ipotesi, la nomina a Commissario dei Presidenti uscenti delle Comunità montane tra loro aggregate;

Visto il D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009, recante la determinazione della data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane;

Visto il D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane;

Visti i ricorsi R.G. n. 42/2009, n. 47/2009 e n. 58/2009, presentati rispettivamente avanti al TAR Piemonte dalle Comunità montane Val Sangone, Alta Valle Susa e Antigorio Divedro Formazza per l'annullamento del provvedimento consiliare già menzionato;

Preso atto delle ordinanze n. 4399/09 e n. 4400/09 del 25 agosto 2009, con le quali il Consiglio di Stato ha annullato le ordinanze n. 602/09 del 21.7.2009 e n. 570/09 del 18.7.2009 assunte dal TAR Piemonte;

decreta

E' costituita la Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea "Valli Grana e Maira" elencati nell'allegato 1 alla D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008 e s.m.i. (Acceglio, Bernezzo, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelmagno, Celle di Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppio, Valgrana, Villar San Costanzo).

A norma dell'articolo 39, comma 4 della l.r. 19/2008, la sede provvisoria del nuovo ente è individuata nell'attuale sede della Comunità montana Valle Maira, che, nell'assetto territoriale di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008, comprende il maggior numero di Comuni. Sulla base della medesima considerazione, fino alle determinazioni dei nuovi organi, al nuovo ente sono applicabili statuto e regolamenti attualmente vigenti per la Comunità montana Valle Maira.

La nuova Comunità montana rientra, per popolazione complessiva, nella fascia di popolazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 18 della l.r. 19/2008. Il numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere ammonta a trentasei.

La data delle elezioni dei Presidenti delle Comunità montane è fissata al 7 novembre 2009, conformemente a quanto previsto con D.P.G.R. n. 50 del 3 giugno 2009.

In fase di prima applicazione della l.r. 19/2008, ai fini dello svolgimento del previsto turno elettorale, la presentazione delle liste deve essere effettuata presso la segreteria della Comunità montana Valle Maira, individuata quale sede provvisoria del nuovo ente.

Per le finalità di cui all'articolo 39, commi 4 e 5, della l.r. 19/2008, per la disciplina delle modalità di composizione degli uffici elettorali e dei relativi componenti, si fa rinvio al regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

In attuazione dell'articolo 29, comma 8, dello stesso regolamento, la prima seduta del nuovo organo rappresentativo prevista dall'articolo 15 ter, comma 4, della l.r. 16/1999, come inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2008, è convocata tra il 1 e il 20 gennaio 2010.

A norma dell'articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 32 della l.r. 19/2008, il Sig. Livio Acchiardi, Presidente uscente della Comunità montana Valle Maira, è nominato Commissario della Comunità montana Valle Maira a far tempo dalla data di notifica del presente decreto.

In virtù della medesima norma, il Sig. Alessandro Verardo, Presidente uscente della Comunità montana Valle Grana, è nominato Commissario della Comunità montana Valle Grana a far tempo dalla data di notifica del presente decreto.

Il Commissario assume i poteri di tutti gli organi della Comunità montana. Nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi del personale della Comunità montana relativamente alla quale ha assunto l'incarico. Ciascun Commissario percepisce un'indennità pari a quella prevista per il Presidente della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni ed a carico della stessa.

Il Commissario ha il compito di gestire tutti i rapporti giuridici pendenti e di predisporre e attivare tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi del nuovo ente. Spetta, in particolare, al Commissario, l'onere di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni e dei servizi già gestiti in forma associata dalla Comunità montana, permettendone, ove possibile, la continuazione fino al termine della gestione commissariale, fatte salve le determinazioni dei nuovi enti.

Entro il 30 settembre 2009, ciascun Commissario predisporre e trasmette alla Regione un documento ricognitivo:

- a) delle risorse umane, strumentali e patrimoniali della Comunità montana alla data di assunzione dell'incarico;
- b) di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di assunzione dell'incarico;
- c) delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata dalla Comunità montana, direttamente o indirettamente, unitamente al quadro economico finanziario degli stessi.

I Commissari predispongono congiuntamente una proposta di bilancio tecnico di previsione e la ricognizione dello stato di servizio del nuovo ente, elaborata con le modalità di cui all'articolo 39, comma 3 della l.r. 19/2008, da sottoporre ai competenti organi dello stesso nella prima seduta utile. Entrambi i documenti sono trasmessi alla Regione entro il 30 ottobre 2009.

Entro il 15 dicembre 2009, ciascun Commissario predisporre e trasmette alla Regione una relazione sulla gestione commissariale, indicando i beni e i rapporti giuridici da trasferire al nuovo ente alla stessa data. Analoga relazione deve essere trasmessa alla Regione entro il 30 marzo 2010.

Competono infine al Commissario gli adempimenti previsti dal regolamento che disciplina il sistema elettorale delle Comunità montane emanato con D.P.G.R. n. 16/R del 4 agosto 2009.

La gestione commissariale ha termine, al più tardi, con l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2009 della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni, nei termini previsti dalla legislazione vigente. Il Commissario può essere sostituito in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.

Mercedes Bresso